

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 342/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2011

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

- (3) Il 25 febbraio 2011 il Sud Africa ha notificato all'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) focolai di afta epizootica. In assenza di segni clinici, i focolai sono stati confermati l'11 febbraio 2011 su base sierologica.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

- (4) Secondo la notifica, i focolai sono stati individuati in due distretti contigui della parte nordorientale della provincia di KwaZulu-Natal, distretti che fanno parte dei territori del Sud Africa dai quali è autorizzata l'esportazione nell'Unione di carni fresche disossate e frollate di ungulati. Tali territori sono elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi o carni fresche e istituisce gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione tali partite.

- (5) Dato il rischio di introduzione dell'afta epizootica attraverso l'importazione nell'Unione di carni fresche di specie sensibili a tale malattia e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione del Sud Africa, è opportuno che l'esportazione nell'Unione di tali carni fresche non sia più autorizzata. La voce relativa al Sud Africa dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 deve quindi essere modificata di conseguenza.


- (2) A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti elencati nell'allegato II, parte 1, di detto regolamento, per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata figurante nell'elenco di tale parte.

- (6) L'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte 1 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

«ZA — Sud Africa	ZA-0	Tutto il paese	EQU, EQW				
	ZA-1	Tutto il paese, tranne: — la parte della zona di lotta all'afra epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e del Nord, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di confine con il Botswana ad est del 28° di longitudine, e — il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	11 febbraio 2011»	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

